Consiglio Regionale della Suglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Totruzione professionale - Informazione
spettacolo - Eempo libero e sport

IL PRESIDENTE

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 17 APRILE 1978 N. 20: ASSUNZIONE DEI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI E SO = CIALI"

Relatore: Prof. Giuseppe Colasanto

Onorevole Presidente, Colleghi Consiglieri,

la 5° Commissione consiliare permanente si è riunita in data 6 luglio 1978 per esaminare il disegno di legge n. 35 fis sato all'ordine del giorno: "Modifiche ed integrazione della legge regionale del 17 aprile 1978 n. 20: assunzione dei Centri Servizi culturali e sociali".

La Commissione si è soffermata sull'art. 1 evidenziando l'opportunità di indicare, a conclusione del 2º comma, il termine del 31 dicembre 1978, come data entro la quale il Consiglio regionale dovrà definire con legge organica, la materia da delegare agli Enti locali.

Ne consegue che tale termine è stato indicato anche nel primo comma dell'art. 2 e pertanto la Commissione ha licenziato il disegno di legge con la precisazione, agli artt. 1 e 2, della data del 31/12/1978.

Tuttavia va precisato che, in relazione al primo comma dell'art. 2, il consigliere Galatone ha proposto di modificar lo nel modo seguente:

art. 2: "il termine 30 giugno 1978 della scadenza contrattuale, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 20 del 17 aprile 1978, è prorogato fino alla data in cui la Regione, in adempimento della legge organica di cui all'articolo precedente, d'accordo con gli enti locali delegati, non avrà determinato l'organico del personale dei Centri".

Infine, in relazione al 2º comma dell'art. 2, la Commissione ha rilevato l'opportunità che venga esaminata attentamente la documentazione presentata dal Comune di Bari, atto a fugare qualsiasi perplessità:sulla continuità del servizio prestato dagli operatori del Centro Servizi Culturali Picone-Poggiofranco:

Junga Cloroto

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Totruzione professionale : Informazione
spettacolo - Eempo libero e sport

IL PRESIDENTE

ART. 1

L'art. 3 della legge regionale 17 aprile 1978 n. 20, "Assunzione dei Centri di Servizi culturali e sociali" è sostituito dal seguente:

"Dal 1° GEnnaio 1978 le funzioni di amministrazione, gestione e controllo dei centri vengono assunte direttamente dalla Regione, attraverso i suoi organi fino alla data in cui il Consiglio Regionale definirà, con legge organica, di cui all'art. 1, la materia da delegare agli Enti locali, e comunque entro il 31 dicembre 1978".

ART. 2

Il termine 30 giugno 1978 della scadenza contrattua le, di cui al 1º comma dell'art. 4 della legge regionale n.20 del 21 aprile 1978, è prorogato fino alla data in cui il Consiglio Regionale avrà definito, con legge organica, la materia da delegare agli Enti locali, nel rispetto dei termini di cui all'articolo precedente.

Il beneficio di cui all'art. 4, 1° comma, della legge regionale n. 20 del 21/4/78, è esteso, altresì, al persona le in servizio alla data del 31/12/76 assunto dal Comune di Bari con deliberazioni esecutive ai sensi di legge, per lo svolgimento del servizio presso il centro di servizi culturali Picone-Poggiofranco, gestito dal Comune di Bari convenzionato con la Regione.

· Consiglio Regionale della Suglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione

spettacolo - Eempo libero e sport

IL PRESIDENTE

ART. 3

La spesa riveniente dalla presente legge graverà sul capitolo 292 del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 del la Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

- 2 -